



# APPUNTI LUISS

## Diritto Privato

---

Esplicazione

**Marco D'Epifanio**

# Premessa

---

## Chi siamo

**Appunti Luiss** è un progetto nato per rendere meno difficoltosa e più soddisfacente la vita universitaria.

Questo è stato possibile perché il team di appunti Luiss ha fatto una scoperta tanto banale quanto geniale: la collaborazione tra studenti tramite la condivisione di esperienze universitarie facilita il superamento degli esami. Tale collaborazione e condivisione, molto spesso, si concretizza nella produzione, anche involontaria, di lavori come appunti, compendi o esplicazioni.

Ora, dato che la diffusione di questo tipo di lavori aiuta lo studio e il superamento degli esami, il **favorire** tale diffusione è il primo obiettivo che Appunti Luiss si propone.

Il secondo obiettivo che ci proponiamo è quello di **valorizzare** questo tipo di lavori.

Tale valorizzazione, per natura, produce un doppio effetto: favorisce la **diffusione**, incentivando gli studenti a produrne sempre di più, e costituisce la giusta **ricompensa** per gli studenti che li hanno prodotti agevolando anche il sostentamento dello studente stesso.

Insomma, quello che Appunti Luiss vuole fare è **aiutare** gli studenti e **premiare** coloro che hanno reso questo possibile.

**Appunti Luiss Team**

## **Indice**

CAPITOLO 1 – DIRITTO E NORMA .....	4
CAPITOLO 2 - FONTI .....	6
CAPITOLO 3 – DIRITTO PRIVATO .....	7
CAPITOLO 4 - SITUAZIONI GIURIDICHE.....	9
CAPITOLO 5 – FATTI E ATTI GIURIDICI.....	10
CAPITOLO 6 – I SOGGETTI.....	12
CAPITOLO 7, 50, 51 – LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE.....	17
CAPITOLO 8 – BENI.....	21
CAPITOLO 9 – IL DIRITTO DI PROPRIETÀ.....	22
CAPITOLO 10 – I DIRITTI SU COSA ALTRUI.....	24
CAPITOLO 11 – COMUNIONE.....	26
CAPITOLO 12 – DIFESA DEI DIRITTI REALI.....	27
CAPITOLO 13 – POSSESSO .....	27
CAPITOLO 14 – DIRITTI SULLE OPERE D'INGEGNO.....	28
CAPITOLO 15 – RAPPORTO OBBLIGATORIO .....	29
CAPITOLO 16 – ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO .....	30
CAPITOLO 17 – TIPI PARTICOLARI DI OBBLIGAZIONI .....	32
CAPITOLO 18 - SUCCESSIONE NEL CREDITO E DEBITO .....	33
CAPITOLO 19 – GARANZIA PARIMONIALE.....	34
CAPITOLO 20 – AUTONOMIA CONTRATTUALE.....	36
CAPITOLO 21 – ELEMENTI DEL CONTRATTO.....	37
CAPITOLO 22 – EFFICACIA DEL CONTRATTO .....	41
CONTRATTI VARI .....	42
CAPITOLO 23 – VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO.....	44
CAPITOLO 24 – SCIoglimento DEL CONTRATTO .....	47
CAPITOLO 25 – CONTRATTI DI ALIENAZIONE .....	48
CAPITOLO 26 – CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE .....	50
CAPITOLO 27 – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA O DI SERVIZI .....	53
CAPITOLO 28 – CONTRATTI DI ASSICURAZIONE .....	55
CAPITOLO 29 – CONTRATTI PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE .....	56
CAPITOLO 30 – ATTI E FATTI DIVERSI DAL CONTRATTO.....	57
CAPITOLO 34 – FATTI ILLECITI E RESPONSABILITÀ.....	58



## **CAPITOLO 1 – DIRITTO E NORMA**

- **Diritto oggettivo**: un complesso di norme che regolano la vita dei consociati (si divide in pubblico e privato);
- **Diritto soggettivo**: il potere di agire dato dall'ordinamento al privato affinché questi possa conseguire un suo interesse (meritevole di tutela);

### **Carattere di una prescrizione**

A differenza di **regole descrittive** in cui alla violazione di queste segue una conseguenza dettata da una regola di tipo ugualmente descrittivo (la legge di gravità), una **regola prescrittiva** è una norma convenzionale che viene resa efficace dal collegamento con una regola strumentale che prevede conseguenze negative per chi la viola, ossia una **sanzione**. Una prescrizione può essere:

- **Individuale** se riferita ad un individuo o più individui determinati (es. Mario, chiudi quella porta);
- **Concreta** se vale in una o più situazioni concretamente determinate (es. Mario, se esci per ultimo chiudi quella porta);
- **Generale** se riferita a chiunque si trovi in una determinata situazione (es. l'ultimo chiuda la porta);
- **Astratta** se vale in ogni situazione uguale a quella prevista (es. ogni volta che la lezione finisce, l'ultimo chiuda la porta);

### **Regole di diritto e le sue fonti**

Una regola di diritto contiene una prescrizione *generale* ed *astratta*, si possono definire regole di diritto qualsiasi apparato di norme che organizza un gruppo sociale e sia affidato a un giudice che ne fa applicazione. Per quanto riguarda l'origine di questo apparato è poi necessario definirne le **fonti** del diritto, ossia le cause. Queste sono di due tipi:

- Il *precedente giudiziario*, ossia da una serie di decisioni già avvenute in casi simili si ricava un criterio di soluzione o regola;
- L'*atto legislativo*, ossia un procedimento con cui un'autorità legislativa produce un testo che contiene regole di diritto.

Ma chi stabilisce quali fonti sono idonee alla produzione normativa? Generalmente sono le *norme di produzione* a disciplinare i modi di produzione delle leggi, ma esse stesse sono delle leggi! Di conseguenza si potrebbe risalire fino all'infinito, in realtà il punto fermo, la sorgente di tutto il sistema è sempre un **fatto storico**: un **ordinamento giuridico** è un complesso di regole di diritto prodotto in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato così vita all'organizzazione di un gruppo sociale. Quindi il fatto storico legittima una fonte che può selezionare in modo più o meno rigido le regole che entrano a far parte dell'ordinamento.

### **Dalla disposizione alla struttura della norma**

Riguardo l'ordinamento giuridico, è bene distinguere il testo della proposizione prescrittiva, ossia la formulazione linguistica, che è la **disposizione**, il significante, con la **norma**, ossia il significato.

La struttura di una norma è sempre costante: si tratta di una regola di comportamento condizionata, la quale prevede che, se si verificano certi fatti, allora si dovrà comportarsi in un certo modo. Per indicare la situazione a cui la norma collega certe conseguenze, si usa il termine **fattispecie astratta**, ossia l'essenza di un fatto che si può ritrovare in tante situazioni concrete (*fattispecie concrete*). Il compito del giudice è proprio quello di riconoscere nel caso empirico una determinata fattispecie astratta, tale compito è detto **sussunzione**). Ogni fattispecie ha determinati effetti giuridici che possono essere la costituzione, il trasferimento o l'estinzione di un diritto od obbligo. Quando la fattispecie è composta da una serie di punti, che devono essere tutti presenti affinché sia legato ad essa un determinato effetto giuridico, allora si dice **complessa**, se poi tali punti si sono accumulati nel tempo si dice anche **a formazione progressiva**.

### **Modalità d'interpretazione**

L'interpretazione è proprio il passaggio dalla disposizione alla norma, essa si può suddividere in tre tipologie in base al **soggetto** che la svolge:

- **Inter. Dottrinale:** se ne occupa uno studioso del Diritto come un insegnante, un giurista, uno studente o anche un comune cittadino; essa può esercitare influenza di fatto sulle successive interpretazioni della medesima disposizione ma solo per scelta del nuovo interprete.

- **Inter. Giudiziale:** se ne occupa il giudice attraverso i provvedimenti che emette nell'esercizio delle sue funzioni; essa non si presenta vincolante per i successivi interpreti che possono tuttavia riproporla e, tradizionalmente, ciò accade.

- **Inter. Autentica:** fornita dallo stesso autore della norma da interpretare il quale detta una nuova disposizione per stabilire il significato da attribuire a tale norma; poiché si realizza attraverso un atto legislativo è formalmente vincolante per qualunque interprete ed ha effetto retroattivo, ossia va a riferirsi a tutti i casi che si sono svolti in passato ma le cui controversie si manifestano solo dopo l'emanazione della nuova legge.

L'**attività interpretativa** viene disciplinata dall'art. 12 delle *Preleggi*:

**1 comma)** *Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.*

Tale comma stabilisce l'utilizzo di due criteri interpretativi, della medesima rilevanza:

- **Criterio letterale** (o testuale): selezionare i significati della parola e individuare quello con la quale deve essere intesa analizzando il discorso complessivo nel quale essa si colloca.

- **Criterio logico** (o funzionale, o teleologico): capire lo scopo, la finalità che la legge è oggettivamente destinata a perseguire, la cosiddetta *ratio legis*.

(Combinando i due criteri si può attribuire alla disposizione un significato più ampio o più ristretto rispetto a quello ricavabile in base al solo criterio logico, rispettivamente, *interpretazione estensiva* o *restrittiva*). Due ulteriori caratteristiche del criterio logico diventano:

- **Interpretazione sistematica:** l'interprete deve attribuire alla disposizione un senso coerente con la complessiva disciplina legislativa nella quale essa si colloca e, più in generale, con l'intero sistema normativo.

- **Interpretazione evolutiva:** l'interpretazione deve adeguarsi all'evoluzione delle esigenze e dei valori politici e sociali, la disposizione viene intesa in un senso che muta con il mutare dei tempi e si adegua ai cambiamenti della realtà e delle istanze sociali.

**2 comma)** *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*

Nell'ipotesi che manchi una precisa disposizione applicabile al caso (**lacuna**: vuoto nel tessuto delle disposizioni normative che non permette di risolvere il caso. Tuttavia il giudice non può tirarsi indietro e non può creare una regola di diritto, questa antinomia si risolve con il *postulato della completezza dell'ordinamento* secondo cui qualsiasi caso può essere risolto sulla base delle regole dell'ordinamento giuridico), è previsto un sistema di auto-integrazione che si articola in due regole, la seconda delle quali presuppone l'insuccesso della prima:

- **Analoga legis:** casi simili devono ricevere un identico trattamento normativo, ma ciò non può avvenire per le leggi penali ed eccezionali che non si possono applicare oltre i tempi e i casi considerati (art. 14). Due casi si definiscono simili quando possiedono la medesima *ratio*. (Questo procedimento è diverso dall'interpretazione estensiva poiché nel primo caso si dispone di una precisa disposizione, nel secondo occorre invece trovarne una che regola un caso simile).

- **Analoga iuris:** la controversia dovrà essere decisa in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico desumendoli dall'intero sistema normativo, Costituzione, legislazione ordinaria e codici, ricavando i principi di fondo ai quali si è ispirato il legislatore.

### **Tipologie di norme**

**Norma generale:** se A allora B.

**Norma eccezionale:** se A + A1 allora non B (la fattispecie riprende tutti gli elementi della norma generale più uno, almeno, ed evita che si manifesti l'effetto voluto dalla norma generale). Le elencazioni contenute in queste norme sono dette tassative (≠esemplificative) poiché alle ipotesi da esse previste l'interprete non può aggiungere altre.

**Norma speciale:** se A + a allora B + b (ad una fattispecie più ricca corrisponde un effetto più dettagliato rispetto a quello della norma generale, ma non in antitesi con lo stesso).

## CAPITOLO 2 - FONTI

### Gerarchia delle fonti del diritto italiano

#### 1) Leggi

Costituzione, leggi stabilite dal Parlamento e promulgate dal presidente della Repubblica, decreto legislativo delegato e decreto legge (per i casi straordinari) e i codici.

**Comunità europea:** ogni anno deve essere presentato in Parlamento un disegno di legge (*legge comunitaria*) che, oltre a provvedere direttamente all'abrogazione o alla modifica di norme vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea, contiene una delega al Governo per l'attuazione di una serie di direttive (imposte a tutti gli stati membri per armonizzare le disposizioni legislative e migliorare così il mercato comune). Il Governo legittima queste direttive tramite un decreto legislativo.

#### 2) Regolamenti

Emanati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni, non possono contrastare quanto previsto dalla legge.

**Comunità europea:** il Consiglio della Comunità può emanare regolamenti che, per una sentenza della Corte Costituzionale, hanno immediata efficacia.

#### 3) Norme corporative

Quelle regole tratte dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dell'ordinamento corporativo fascista.

#### 4) Usi

Utilizzabili solo se richiamati da una delle tre fonti precedenti o per materie non regolate da altra fonte.

### Entrata in vigore

L'entrata in vigore di una norma è subordinata a due presupposti, entrambi dovuti alla possibilità che tale norma possa essere conosciuta:

- **Pubblicazione:** ossia la riproduzione del testo sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* (legge statale) o sul *Bollettino Ufficiale della Regione* (legge regionale) o nella *affissione all'albo* (norme comunali).
- **Vacatio legis:** un periodo di 15 giorni che deve trascorrere tra pubblicazione ed entrata in vigore.

### Abrogazione

Se una nuova norma si contrasta con quelle emanate in precedenza dalla *stessa* fonte si utilizza un criterio cronologico che fa prevalere la norma più recente.

Se le norme che tra loro formano un'antinomia provengono da fonti *diverse* si interviene tramite l'**abrogazione** di una disposizione normativa che può essere:

- **Espressa**, ossia richiesta dal legislatore;
- **Tacita**, ossia perché incompatibile con le precedenti o ripetitiva.

Un'applicazione interessante dell'abrogazione si ha nel caso particolare in cui il legislatore può intervenire riordinando e raccogliendo in un unico atto normativo varie disposizioni riguardanti un'intera materia, si tratta della formazione dei **testi unici** come i codici.

### Principio di irretroattività delle leggi

La legge non dispone che per l'avvenire, ossia la norma abrogata mantiene la sua forza normativa sui casi che si sono verificati prima dell'abrogazione, anche se la controversia nasce dopo l'intervento abrogativo. Per evitare il problema che una controversia nasca sotto il vigore della vecchia disciplina e non si sia ancora conclusa al sopravvenire della nuova, il legislatore predispone un **diritto transitorio**.

### Rapporto tra le fonti

Se le norme che tra loro formano un'antinomia provengono da fonti *diverse* si sceglie la fonte giusta a seconda del rapporto tra le fonti:

- **Parità:** se le fonti sono equivalenti si adotta un criterio cronologico che favorisce la più recente;
- **Gerarchia:** se le fonti sono di grado diverso subentra il principio gerarchico per cui si considera la norma di grado superiore e quella di grado inferiore diventa illegittima;
- **Competenza:** se ad ogni fonte è assegnata una diversa competenza ma le norme che da esse provengono vanno a contrastarsi poiché una si intramette in una competenza non sua, quest'ultima viene considerata illegittima.

**Illegittimità delle norme:** nasce nei due casi descritti prima, l'ordinamento giuridico prevede dei meccanismi per l'eliminazione di queste ma finché non si attivano vengono "tollerate" e risolte con i precedenti criteri le antinomie.

### Diritto vigente

- **Norme di legge:** si trovano fondamentalmente nei codici, mentre tutte le nuove leggi sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, sul *Bollettino Ufficiale della Regione* o sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* identificate dalla data, dal numero e dal titolo.

Un codice si forma attraverso una legge delega che affida al Governo l'emanazione di un nuovo codice partendo da leggi sparse o da un codice vecchio. I nostri codici sono:

- **Civile:** corpo normativo del diritto privato diviso in sei Libri e preceduto dalle *Disposizioni preliminari* o *Preleggi*;
- **Procedura civile:** contiene regole sull'instaurazione e lo svolgimento dei processi civili in quattro Libri;
- **Penale:** individua i reati e contiene le regole sull'applicazione delle pene in tre Libri;
- **Procedura penale:** contiene regole sull'instaurazione e lo svolgimento dei processi penali in undici Libri;
- **Codice della navigazione;**

Essi sono caratterizzati da un linguaggio omogeneo, una trama di istituti già preparata ed evidente, un disegno complessivo e sistematico che permette di dedurre i principi generali.

- **Sentenze:** sono raccolte nelle Riviste di giurisprudenza e ogni sentenza si individua attraverso il giudice che l'ha pronunciata (es. Corte di Cassazione), la data, il numero e i nomi delle parti litiganti. Alla sentenza precede una **rubrica**, una sintesi della materia e della decisione presa, e la **massima** della decisione, breve enunciazione del principio di diritto di cui si è fatta applicazione.
- **Dottrina:** si intende il campo della ricerca nel diritto. Nelle Riviste di dottrina sono esposti gli studi riguardo determinati ordinamenti giuridici visti nella loro evoluzione, conflitti di interesse che ad essi sottostanno, difficoltà interpretative e soluzioni.

Gli studi giuridici si possono poi dividere in diversi generi letterari come le monografie (approfondimento esauriente di un singolo argomento), le rassegne (che offrono una panoramica generale della legislazione in una certa materia, *rassegne di legislazione*, o delle sentenze che si sono avute, *rassegne di giurisprudenza*, o degli studi compiuti, *rassegne di dottrina*) e le note a sentenza (sentenza con commento).

## CAPITOLO 3 – DIRITTO PRIVATO

Diritto privato	Diritto pubblico
Tutela interessi particolari, quindi disponibili e flessibili (ossia gli stessi interessati possono decidere se e come soddisfarli).	Tutela interessi collettivi, non disponibili.
Rapporto paritario tra i due soggetti.	Uno dei soggetti compare in posizione di supremazia.
Il soggetto può scegliere gli strumenti per regolare i propri interessi (autonomia privata).	Deve realizzare l'interesse secondo modalità prestabilite (vincolo).
- Diritto civile; - Diritto commerciale; - Diritto agrario; - Diritto del lavoro; - Diritto della navigazione;	- Diritto costituzionale; - Diritto amministrativo; - Diritto penale; - Diritto processuale civile; - Diritto processuale penale;

### Cenni storici



L'attuale diritto si definisce **codificato** in quanto l'ordinamento normativo si trova diviso in codici.

Le ragioni di questo sistema si ritrovano nella coerenza, chiarezza e certezza caratteristiche di un apparato unitario, prima il diritto appariva come un panorama frammentario e intricato che dipendeva dalla condizione delle persone coinvolte e, per questo, non certo uguale per tutti.

I primi codici nascono per volere della borghesia che decise di formare un proprio sistema di regole attorno a due pilastri fondamentali. Il primo è il valore normativo dell'**uso**, le consuetudini che diventano severe regole di condotta la cui violazione esponeva non solo a conseguenze negative come il discredito e la perdita di fiducia ma anche la possibilità che la parte lesa ricorra alla funzione giurisdizionale della **corporazione**, il secondo pilastro, una sorta di associazione professionale che aveva il potere di escludere i suoi membri con conseguente impedimento di praticare l'attività in città.

Nasce così una distinzione tra le leggi che regolano i rapporti *mercantili* e quelli *non mercantili*, ossia civili.

Tale distinzione si ritrova anche nel codice Napoleone (tappa importante nella storia della codificazione) e nei primi due codici italiani, il C. civile e il C. di commercio del 1865, all'indomani dell'unità d'Italia. Riflettendo le realtà, gli ideali e i rapporti di un periodo storico, ogni codice pone problemi di riforma: dal 1930 al 1942 saranno redatti tutti i codici attualmente legittimi per volere di una direttiva del regime fascista. Vediamo le differenze tra le due versioni di codice civile italiano:

1865:	1942:
1) Persone	1) Persone e Famiglia
2) Proprietà	2) Successioni
3) Modi di acquisto delle proprietà	3) Proprietà
	4) Obbligazioni
	5) Lavoro (autonomo e subordinato)
	6) Tutela dei diritti

### **Il ruolo della Costituzione**

Essendo al primo posto nella gerarchia delle fonti di diritto l'influenza sul C. civile si manifesta fondamentalmente con la possibilità di considerare una norma o legge speciale anticostituzionale e poi:

- La norma costituzionale viene in rilievo nell'interpretazione di regole di diritto privato;
- I principi generali dell'ordinamento si ricavano dalla Costituzione;
- In alcuni casi la regola costituzionale è formulata in modo da permettere all'interprete di considerarla direttamente applicabile a un rapporto privato.

### **Il ruolo degli Usi**

Gli usi possono vedersi come fonte di diritto, se richiamati da una norma o se si tratta della consuetudine come fonte di diritto, (**usi normativi**), come prassi contrattuale, ossia il modo in cui si regolano comunemente particolari questioni, (**usi contrattuali**) oppure come mezzo interpretativo di un certo termine o clausola (**usi interpretativi**).

### **L'Equità**

Ad un criterio di giustizia si fa ricorso, dopo la legge e gli usi, solo se espressamente richiesto da una norma: art. 1374 (determinare gli effetti del contratto oltre quanto le parti abbiano espressamente pattuito) e art. 1226 (valutare il danno di cui non si possa provare il preciso ammontare).

### **Le relazioni transnazionali**

Ogni Stato afferma la sua sovranità sul territorio, ma con la crescita delle relazioni economiche e personali attraverso i confini nascono due esigenze.

#### **1) Uniformare il diritto interno dei diversi Stati**

Attraverso le **Convenzioni internazionali** (dirette a stabilire un diritto uniforme), le cui direttive diventano efficaci attraverso una legge di attuazione, e la **Comunità europea**.

**2) Regolare situazioni e relazioni che non si esauriscono in uno stesso territorio** (es. se un'italiana che ha sposato un francese a Londra chiede il divorzio quale legge si dovrà applicare?)

La **legge nazionale** regola i rapporti in cui prevale il riferimento alla persona; la **legge del luogo** regola il possesso, la proprietà, i diritti reali sui beni mobili, immobili e materiali, le obbligazioni non contrattuali e la

forma degli atti civili; la **volontà delle parti** regola le obbligazioni contrattuali. Tuttavia esiste un limite all' "importazione" del diritto straniero: la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all'**ordine pubblico**, ossia quei principi fondamentali di carattere etico-sociale che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano (anzitutto i principi espressi nella Costituzione).

## CAPITOLO 4 - SITUAZIONI GIURIDICHE

Una situazione giuridica soggettiva è la situazione, o posizione, in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell'applicazione di una o più regole di diritto. I tre concetti basilari sono:

**Obbligo:** situazione della persona che deve tenere un certo comportamento.

**Facoltà:** situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto.

**Potere:** situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (al quale è dato cioè di produrre determinate conseguenze giuridiche).

Altre situazioni più complesse da distinguere dall'obbligo sono:

**Soggezione:** situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze del potere altrui (che può quindi far insorgere obblighi a carico del soggetto in soggezione).

**Onere:** situazione del soggetto che può ottenere un certo risultato solo se terrà un determinato comportamento, non è quindi un obbligo.

**Obbligazione:** particolare tipo di obbligo che ha per oggetto una prestazione, il debitore è quindi tenuto ad un comportamento, suscettibile di valutazione economica, diretto a soddisfare l'interesse di un altro soggetto (Nel codice il termine obbligazione indica l'intero rapporto tra creditore e debitore).

### Il rapporto giuridico

Quando una norma attribuisce un potere o una facoltà da una parte, dall'altra si costituisce un dovere, questa osservazione giustifica l'affermazione per cui ogni norma *crea* un rapporto giuridico tra due o più soggetti. Ogni regola ha di fronte diverse esigenze in contrasto tra loro (*conflitti di interesse*) e diverse possibili soluzioni (*equilibri di interesse*) tra le quali il legislatore sceglie tramite la prescrizione di un comportamento. Una volta stabilita la regola, il conflitto tra diversi portatori di interessi riceve una disciplina e diventa una relazione regolata dal diritto, la regola di diritto funziona quindi da *trasformatore* di una situazione di fatto in un rapporto giuridico.

### Diritto soggettivo

Situazione giuridica di una persona alla quale la norma assicura la possibilità di soddisfare un certo interesse (che sia legittimo, ossia che il suo interesse particolare coincida con quello generale) economico o morale. È quindi l'acquisizione dalla legge di un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse: ogni diritto soggettivo comprende l'attribuzione di un **potere** e ha come scopo immediato e diretto l'**interesse** del soggetto fornito del potere.

I diritti soggettivi possono essere **assoluti** se si possono far valere verso chiunque (es. diritti della persona, diritti reali, che si riferiscono ad un oggetto, diritti reali limitati), **relativi** solo su determinati soggetti (diritto di credito). Anche il **diritto potestativo** (il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica che l'altra parte subisce) rientra nell'ambito del diritto soggettivo, un esempio è il *diritto di prelazione* (il proprietario di un fondo che è oggetto di prelazione deve comunicare al titolare del diritto la propria intenzione di vendere e le condizioni della vendita, quest'ultimo potrà entro un termine stabilito dalla legge concludere il contratto a suo favore) e il collegato *diritto di riscatto* (in violazione della prelazione si ha il potere di trasferire la proprietà venduta ad un terzo). I limiti del diritto potestativo possono essere un onere da compiere, la giusta causa del titolare del diritto, oppure la sua necessità.

### Funzione o Ufficio

Situazione distinta dal diritto soggettivo, in cui si combinano potere e dovere, il soggetto deve fare quanto può e può fare quanto deve in modo vincolato ad uno scopo, ossia realizzare l'interesse di chi gli è soggetto, ed ogni

deviazione di questo costituisce abuso e porta alla perdita o limitazione dei poteri. (Un esempio è la **potestà** dei genitori che devono aver cura dei figli e rappresentarli in tutti gli atti civili).

### Titolarità

Titolarità è la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto (il titolare). Il titolo d'acquisto, la fonte, la fattispecie che ha per conseguenza l'acquisto del diritto o dell'obbligo, si può costituire in due modi:

- **Acquisto a titolo originario**: il diritto si costituisce senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare.
- **Acquisto a titolo derivativo**: il diritto dell'acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare, e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall'esistenza e dai limiti di questo (nessuno può trasmettere ad un altro ciò che non ha, se viene meno il diritto dell'alienante viene meno anche il titolo del diritto dell'acquirente). Questo acquisto può poi essere **traslativo** (se passa dal ex titolare a me, es. quando compro una cosa) o **costitutivo** (si costituisce un diritto nuovo che ha fonte nel diritto dell'autore, es. mio figlio gode dell'usufrutto di una casa di cui ho la nuda proprietà).

La **successione** invece implica una sostituzione di un soggetto ad un altro come titolare di un diritto o obbligo. Questa può essere a titolo universale (a causa di morte o fusione di società) o a titolo particolare (tutte le altre successioni tra vivi).

### Estinzione

L'estinzione di diritti ed obblighi può accadere tramite i **fatti estintivi**, quali la rinuncia del titolare per diritti disponibili o l'abbandono per la proprietà di un bene mobile, oppure quando il diritto ha compiuto il suo **scopo** (es. il credito). Alcuni diritti durano in relazione al **tempo**: possono durare quanto la persona a cui sono stati attribuiti oppure si può stabilire un periodo di tempo (determinato o indeterminato, in quest'ultimo caso una parte può recedere per una giusta causa). Alcuni diritti sono prescrivibili, **prescrizione** è l'annullamento di un diritto che non è stato esercitato per un determinato periodo di tempo, o decadenti, **decadenza** è l'annullamento di un diritto di cui si è titolari per un determinato periodo di tempo (es. se compro una cosa difettosa ho 8 giorni per restituirla).

### Altre situazioni protette

**Interessi diffusi**: fanno riferimento a intere categorie, classi sociali o a collettività non delimitate (donne, lavoratori...) che attraverso associazioni o movimenti trovano una rappresentanza sociale fino ad acquistare una rilevanza e un riconoscimento da cui deriva una legittimazione ad agire tramite l'inibitoria o il risarcimento del danno.

**Aspettativa**: indica l'acquisto di un diritto soggettivo in formazione, questa può essere *legittima* se presenta già alcune premesse dell'acquisto del diritto oppure *di fatto* se si fonda su eventualità future rispetto alle quali nessun elemento della fattispecie è ancora definitivo (es. il testamento che può essere revocato o l'erede può morire prima del testamentario).

**Situazioni di fatto**: vedi avanti, il possesso.

**Status**: concetto che riunisce in se diverse situazioni soggettive tutte dovute alla relazione del soggetto con un determinato gruppo sociale, ad esempio quello familiare, di cittadino (si ha la cittadinanza se nati da madre o padre cittadini o nel territorio della Repubblica, si può acquisire per adozione o matrimonio) o di imprenditore.

## CAPITOLO 5 – FATTI E ATTI GIURIDICI

Un **fatto giuridico** è ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Certi fatti sono presi in considerazione dal diritto come situazioni rilevanti, la *rilevanza* giuridica dipende da una valutazione del legislatore. La prima distinzione:

- **Fatti giuridici in senso stretto (o meri atti)**: quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (*fatti naturali* che possono anche riguardare la persona, es. la morte) o tale volontà gioca un ruolo indifferente (*atti materiali* che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno e *dichiarazioni di scienza o di verità* nelle quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico).
- **Atti giuridici (in senso ampio)**: ogni comportamento, *lecito* o *illecito*, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione. **In senso stretto**: gli atti giuridici compiuti